SEGNATURA ID: 32095072|07/02/2024|AGT

Regione Marche

AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il Direttore

A TUTTI I DIPENDENTI
dell'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

OGGETTO: Nuova Disciplina del Lavoro Sportivo per i dipendenti pubblici

Il recente riordino normativo del settore sportivo operato dal D.Lgs. n. 36/2021[1] ha sancito una nuova disciplina per i pubblici dipendenti che sono anche titolari di rapporti di collaborazione sportiva in forma dilettantistica, i quali sono tenuti a scegliere se operare in veste di "volontari" ovvero di "lavoratori sportivi."

Pertanto, in attuazione della sopra citata normativa, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 120/2023 del Dipartimento della Funzione "Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" - pubblicato in GU n.296 del 20-12-2023 - sono stati fissati i parametri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendono lavorare nello sport a titolo oneroso e che, come tali, vengono ascritti allo status di "lavoratori sportivi."[2]

Il testo del sopra citato decreto pone l'accento sui seguenti aspetti:

1. **assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi per i dipendenti pubblici che desiderano intraprendere l'attività lavorativa nello sport**
2. **l'attività sportiva non deve compromettere l'efficienza del servizio pubblico, né l'indipendenza del lavoratore**.
3. **l'attività sportiva non deve superare il 50% dell'orario lavorativo settimanale per i dipendenti a tempo pieno.**

In relazione all'attività di volontariato, la nuova disciplina prevede che, qualora l'attività svolta dal dipendente pubblico, nell'ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche, assuma i caratteri del puro volontariato[3] - ossia venga svolta in modo personale, spontaneo e gratuito - sia necessario effettuare una comunicazione preventiva alla propria amministrazione di appartenenza circa le attività che si andranno a svolgere presso gli enti sportivi dilettantistici.

In tutti gli altri casi, al riconoscimento di un compenso o rimborso forfettario legato alle attività svolte, sia in veste di atleta che in qualità di collaboratore sportivo, sorgerà l'acquisizione dello *status* di lavoratore e sarà obbligatorio ottenere preventivamente l'autorizzazione dalla propria amministrazione di appartenenza per instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'ente sportivo dilettantistico.

Pertanto, sulla base di tali nuovi disposizioni:

---

[1] "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di "lavoro sportivo", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 163/2022 e dal D.Lgs. n. 120/2023.

[2] Art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 36/2012 **"È lavoratore sportivo** l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Di conseguenza, sarà necessario iscriversi alla gestione separata dell'INPS e versare i contributi previdenziali sulle somme che superano la soglia annua di 5mila euro.

[3] Art. 29 – comma 2. D.Lgs. n. 36/2021 "Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

- **I dipendenti dell'ARS a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% che prestano attività in ambito sportivo a titolo oneroso e che percepiscono compensi o indennità/rimborsi forfettari (di qualsiasi importo)** devono richiedere preventivamente all'Agenzia regionale sanitaria **apposita autorizzazione[4] preventiva**, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività**,** che potrà essere rilasciata soltanto qualora l'attività avvenga sempre al di fuori del normale orario di lavoro, in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, e senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività di servizio.[5]
- **Per i dipendenti a tempo parziale dell'ARS con prestazione non superiore al 50% del tempo pieno,** continua ad essere applicata la disciplina generale (comma 58, dell'art. 1 della legge n. 662/1996) che prevede la sola indicazione nella domanda di part time dell'eventuale attività di lavoro che il dipendente intende svolgere (comunicazione), in modo tale che, nei successivi sessanta giorni, l'Agenzia regionale sanitaria, possa negare la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa;
- **I dipendenti dell'ARS che prestano attività in qualità di volontari in ambito sportivo** in modo personale, spontaneo e gratuito[6] – devono presentare preventivamente all'Agenzia regionale sanitaria **una comunicazione** almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività che andranno a svolgere presso gli enti sportivi dilettantistici.
- **I dipendenti in assegnazione temporanea presso l'ARS** in posizione di comando, distacco o utilizzo, dovranno presentare la sopra descritta richiesta di autorizzazione o comunicazione all'Ente di appartenenza, secondo le modalità proprie stabilite dall'Ente stesso, con copia conoscenza all'Agenzia regionale sanitaria, come già previsto per tutte le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Si invitano, pertanto, tutti i dipendenti:

- a prendere visione delle norme in vigore, con particolare riferimento il D.Lgs n. 120/2023 Dip. FP;
- a regolarizzare immediatamente la propria situazione nel caso svolgessero attività prima rientranti nel regime della comunicazione e attualmente rientranti nel regime dell'autorizzazione utilizzando la specifica modulistica denominata "Lavoro sportivo" pubblicata nel sito istituzionale dell'Agenzia regionale sanitaria nella sezione dedicata al personale ARS.

Il Direttore
(Prof.ssa Flavia Carle)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm. ii

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marisa Randazzo
Affari Generali ARS
Tel.0718064214
marisa.randazzo@regione.marche.it

[4] Si precisa, tuttavia, che, con riferimento all'autorizzazione, il legislatore ha previsto l'applicazione del meccanismo del silenzio-assenso e, pertanto, superati i 30 giorni dalla presentazione della richiesta, qualora non venga fornita l'autorizzazione né venga comunicato il rigetto, la richiesta è da ritenersi come accettata.

[5] La prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: sulla base degli specifici criteri ministeriali, l'attività è considerata comunque prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento (18 ore). Resta, in ogni caso, esclusa la possibilità di svolgere l'attività sportiva tramite rapporto di lavoro subordinato o lavoro autonomo professionale, come previsto dall'art. 60 del D.p.r. n. 3/1957.

[6] Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Art. 29 , comma 2. D.Lgs. n. 36/2021.